

A CHI SPETTA

Alla Madre :

- **madre lavoratrice dipendente** (circ. 77/81 , punto 1), anche nel caso di **adozione o affidamento** (circ. 257/82 , punto C , circ. 91/03), durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia.
- **madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale** durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri. Il calcolo della indennità andrà fatto prendendo a riferimento la retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio. circ. 95bis/2006 **punto 7.4**
- **madre LSU, LPU e ASU** (circ. 86/99 punto g, msg 671/03) impegnata a **tempo pieno** nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell'assegno (msg 671/03 , 5° capoverso)

La **madre** ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento **anche** durante il **congedo parentale del padre** Circ. 8/2003 .

Il **padre non** ha diritto ai riposi per allattamento quando:

- **la madre** lavoratrice dipendente si trova in **astensione obbligatoria o facoltativa**;
- **la madre** non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003 punto 2

Al padre

Al **padre lavoratore dipendente** (circ. 182/93):

- quando il figlio è **affidato al solo padre** ;
- in **alternativa** alla **madre lavoratrice dipendente** che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell'astensione facoltativa perché appartenente a categorie non aventi diritto es. **lavoratrice domestica e a domicilio**);
- nel caso in cui la madre **non** sia **lavoratrice dipendente** , ma **lavoratrice autonoma** , **libera professionista** , ecc.(purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale);circ. 95bis/2006;
- nel caso di **madre casalinga** senza eccezioni ed **indipendentemente** dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino circ. 118/2009
- in caso **di morte o di grave infermità della madre indipendentemente** dalla sua condizione di lavoratrice o meno (circ. 48/87 , circ 109/2000 , Circ. 8/2003 , circ. 95bis/2006).

In caso di **parto plurimo** , qualora la **madre non sia lavoratrice dipendente** (ma lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale e anche **casalinga** circ. 112/2009) il **padre** lavoratore dipendente **ha diritto al raddoppio** dei periodi di riposo giornaliero.

La fruizione dei permessi da parte del padre può avvenire anche **durante i 3 mesi dopo il parto e durante l'eventuale congedo parentale della madre ma solo per le ore aggiuntive** (1 o 2 secondo l'orario di lavoro) circ. 95bis/2006 - circ. 112/2009

N.B.:

- - Si precisa che **il numero di ore** di riposo spettanti al **padre** è subordinato al proprio orario giornaliero di lavoro.
- - si precisa inoltre che il padre potrà fruire dei riposi per allattamento **dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto** circ. 112/2009 punto 1

NON SPETTANO

Alla madre

- lavoratrice **autonoma** (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista),
- **Colf, badante e le lavoratrice a domicilio** . (L. 1204/1971 art. 1)

Al **padre** lavoratore dipendente avente diritto:

- quando la **madre lavoratrice dipendente** si trova in **astensione obbligatoria o facoltativa** ;
- nei casi in cui la **madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione** (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003 punto 2;
- quando la **madre lavoratrice autonoma** fruisce delle indennità per congedo di maternità Circ. 8/2003 punto 2.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

QUANTO SPETTA

Per i periodi in cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre fruiscono dei riposi per allattamento **è dovuta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione** . Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro e posta dallo stesso a conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto circ. 112/2009 .

DECORRENZA

L'indennità **decorre** dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto sia per la madre che per il padre circ. 112/2009 punto 1 penultimo capoverso)

DURATA

La **madre** ha diritto a **2 ore al giorno** di riposo per allattamento e l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere o **1 ora al giorno** se l'orario stesso è inferiore.

Ai fini del diritto ai riposi e alla determinazione delle ore spettanti, va preso a riferimento **l'orario giornaliero contrattuale normale** - circ. 95bis/2006 **punto 7.1** - ne consegue che le ore di riposo per allattamento **sono riconoscibili** anche se sommate alle **ore di recupero** (quelle accumulate con il sistema della " **banca ore** ") e anche se tale somma esaurisce l'intero orario giornaliero comportando la **totale astensione dal lavoro**.

La **madre** in **part-time orizzontale**, tenuta da contratto ad una sola ora di lavoro nell'arco della giornata, può farla coincidere con il riposo giornaliero comportando la **totale astensione dal lavoro** - circ. circ. 95bis/2006 **punto 7.2** -

I riposi orari per allattamento di cui sopra si **raddoppiano** nei casi di:

- **adozione o affidamento di 2 o più bambini**, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
- **parto gemellare o plurimo** (v. prospetto).

Il **padre**, nel caso di parto gemellare o **plurimo** :

- ha diritto alle **sole ore aggiuntive** ;
- può fruire delle **ore aggiuntive** anche durante **l'astensione obbligatoria** della madre qualora sussista il diritto della madre e anche nell'ipotesi di madre casalinga circ. 112/2009, circ. 118/2009
- ha diritto ai riposi nel caso di grave infermità della madre anche se **non lavoratrice** .
- ha diritto **al raddoppio** nel caso in cui la **madre** sia lavoratrice **non dipendente** (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale) circ. 95bis/2006 punto 7.3 e anche nell'ipotesi di madre **casalinga**, le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i 3 mesi dopo il parto circ. 112/2009

In **caso di parto gemellare o plurimo** le ore fruibili sono identificate secondo l'orario **contrattuale** di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.

Parto gemellare o plurimo (prospetto)

Madre	Padre		
		Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere	Orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere
Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere	4 ore	0 ore	0 ore
	3 ore	1 ore	1 ora
	2 ore	2 ore	1 ora
	1 ore	3 ore	2 ore
	0 ore	4 ore	2 ore
	Madre in astensione obbligatoria o facoltativa	2 ore	1 ore
Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere	2 ore	0 ore	0 ore
	1 ora	2 ore	1 ora
	0 ore	4 ore	2 ore
	Madre in astensione obbligatoria o facoltativa	2 ore	1 ora

CONTRIBUTI FIGURATIVI

CONTRIBUTI FIGURATIVI (circ. n. 15 del 23.01.2001 punto 3 , punto 8)

L' articolo 3 , comma 3, della legge 53/2000 innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante [riscatto](#) o versamenti volontari.

L' art. 3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di [determinazione del valore figurativo](#) da attribuire ai periodi di permessi per allattamento (commi aggiunti all'art. 10 della legge n. 1204/1971 dall'art. 3 , comma 3, della legge n. 53). In particolare, in relazione ai riposi in questione, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:

- sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;

- dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all'unità il risultato ottenuto.

LA DOMANDA

- La domanda **della madre** va **presentata al datore di lavoro** circ. 109/2000 punto2.4 , **i datori di lavoro si atterranno alle disposizioni della circ.** _134371/1981;
- la domanda **del padre** va **presentata all'Inps e al datore di lavoro** corredata della necessaria documentazione, entro l'anno di prescrizione circ. 112/2009, secondo le modalità dettate dalla circ. 109/2000 punto2.4. La richiesta del beneficio da parte del padre va effettuata con modello presente su **Modulistica on line SR90** - msg 6878 del 9.3.2010

LE PARTICOLARITÀ

- Riposi giornalieri e congedo parentale e/o di maternità

Durante il **congedo di maternità** la madre **non** ha diritto a fruire dei **riposi orari** per allattamento.

La **madre** ha diritto ai riposi per allattamento durante il **congedo parentale del padre** ;

Il **padre lavoratore** dipendente **non** ha diritto a fruire dei riposi per allattamento **per lo stesso bambino** , nello stesso periodo in cui la madre fruisce **del congedo di maternità e/o parentale** circ. 8/2003 .

Il **padre lavoratore** dipendente **ha** diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale **per altro figlio** msg 14724 del 19.05.2006

Il **padre** può utilizzare le **ore aggiuntive** , in caso di **parto plurimo** , anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

Riposi giornalieri e congedo parentale in caso di adozione o affidamento (circ. 91/2003)

La **madre adottiva** o affidataria **può** beneficiare dei riposi giornalieri durante il **congedo parentale del padre** adottivo o affidatario, ma **non anche durante il congedo di paternità** di quest'ultimo.

Il **padre adottivo** o affidatario, invece, **non** può godere dei riposi suddetti **né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre** e nonché **durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa**.

Nell'ipotesi in cui il **padre adottivo** o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre.

Nei confronti del **padre adottivo** a affidatario sono comunque applicabili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 (v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2).

Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell'adozione.

- Madre lavoratrice **autonoma** e riposi giornalieri

Se la madre è lavoratrice autonoma il **padre lavoratore** dipendente può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre, sempre che **la madre** (commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del **congedo parentale** , durante il quale, è **precluso al padre il godimento dei riposi per allattamento**.

In caso di **parto plurimo**, il padre lavoratore dipendente **ha diritto** alle ore aggiuntive circ. 95bis/2006 punto 7.3

- Madre lavoratrice **non dipendente** e riposi giornalieri in caso di **parto plurimo**

Se la madre **non** è lavoratrice dipendente (per lavoratrice non dipendente si intende qualsiasi lavoratrice autonoma- parasubordinata e libera professionista -avente diritto ad un trattamento di maternità a carico dell'Inps o di altro Ente previdenziale) il **padre** , in caso di parto plurimo, **ha diritto** al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero circ. 95bis/2006 punto 7.3

- Madre **non** lavoratrice (casalinga)

Se la madre è casalinga, il **padre lavoratore** dipendente **ha diritto** ai riposi giornalieri per allattamento circ. 118/2009 ; in caso di **parto plurimo** il padre può fruire del **raddoppio** dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto circ. 112/2009 .

- **Compatibilità e Incompatibilità** permessi orari ex legge 104/92 (circ. 128/2003 , punto 4 e 5)

Sono **compatibili** i permessi orari ex legge 104/92 per un figlio handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento), **per altro figlio** .(punto 4)

Sono i **incompatibili** i permessi orari ex legge 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il **medesimo figlio** portatore di handicap (punto 5).Solo in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, è possibile cumulare , i **permessi orari retribuiti** e l' **allattamento** anche per **lo stesso figlio** - msg. 11784/2007 .